



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

PON Città Metropolitane 2014-2020

BANDO PUBBLICO

PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A
FAVORE DI SOGGETTI NON PROFIT PER LO
SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE
SOCIALE IN AREE PERIFERICHE

Asse 3 - Misura 3.3.1 A – PON METRO TORINO

Versione modificata il 12/06/2017

Torino





UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

INDICE

SCHEMA DI SINTESI DI FUNZIONAMENTO DEL BANDO	4
Art. 1 – Contesto	5
Art. 2 – Descrizione e finalità dell’iniziativa e risorse	6
Art. 3 – Soggetti ammissibili e Beneficiari	7
Art. 4 – Localizzazione dell’intervento	10
Art. 5 – Tipologia di sostegno	11
5.1 Servizio di accompagnamento delle idee progettuali	11
5.2 Contributo finanziario a fondo perduto fino a un massimo di € 140.000	12
Art. 6 – Requisiti di ammissibilità delle proposte progettuali	13
Art. 7 – Spese ammissibili	15
Art. 8 – Termini e modalità di presentazione della domanda di accompagnamento; Selezione, valutazione e ammissione al servizio di accompagnamento	17
8.1 Termini e modalità di presentazione della domanda di accompagnamento	17
8.2 Selezione e valutazione della domanda e ammissione al servizio di accompagnamento	20
Art. 9 – Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo; Selezione, valutazione e ammissione al contributo	22
9.1 Modalità di presentazione della domanda di contributo	22
9.2 Selezione e valutazione della domanda e ammissione al contributo	24
Art. 10 – Modalità di erogazione del finanziamento	26
Art. 11 – Tempi e modalità di svolgimento del progetto ammesso a contributo	27
Art. 12 – Rendicontazione	28
Art. 13 – Ispezioni, controlli e monitoraggio	31
Art. 14 – Obblighi dei beneficiari	32
Art. 15 – Revoche e rinunce	33




UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

<i>Avvio del procedimento di revoca</i>	35
<i>Provvedimento di revoca del contributo</i>	36
Art. 16 – Informazioni e contatti	36
Art. 17 – Trattamento dei dati personali	37
ALLEGATI	38

MISURA PON 3.3.1.A

SCHEMA DI SINTESI DI FUNZIONAMENTO DEL BANDO

CITTÀ DI TORINO



TUTOR



BENEFICIARI



*LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 90 GG.
DALL'AMMISSIONE ALL'ACCOMPAGNAMENTO



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Art. 1 – Contesto

Con l'Accordo di Partenariato 2014-20, adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 sono stati definiti obiettivi, priorità e ambiti tematici di intervento dell'Agenda Urbana Nazionale. Per contribuire all'attuazione dell'Agenda Urbana Nazionale, l'Accordo di Partenariato prevede, oltre ai Programmi Operativi Regionali, un Programma Operativo Nazionale Città metropolitane (PON CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020), rivolto alle 14 Città metropolitane Italiane al fine di sostenere specifiche e determinate azioni prioritarie:

- l'applicazione del paradigma Smart City per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori delle città (obiettivi tematici 2 e 4);
- la promozione di pratiche e progetti di inclusione sociale per i segmenti di popolazione ed i quartieri che presentano maggiori condizioni di disagio (interpretazione territoriale dell'obiettivo tematico 9).

La strategia di azione locale che sottende l'Asse 3 del PON CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020 è finalizzata a contrastare differenti forme di marginalità, disagio ed esclusione sociale anche attraverso il sostegno a progettualità espressione della partecipazione del terzo settore e della collettività in aree e quartieri caratterizzati da situazioni di degrado ambientale e marginalità socio-economica.

La Città di Torino con Deliberazione della Giunta Comunale mecc. N. 2016-04197/068 del 4 ottobre 2016 ha approvato il proprio Piano Operativo e la sua strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile.

Nello specifico, l'Asse 3 del PON CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020 si pone l'obiettivo di sostenere la costruzione di interventi che producano effetti di inclusione e coesione sociale anche attraverso il sostegno a progettualità espressione della partecipazione del terzo settore e della collettività (associazionismo, volontariato, no profit, ONGs, etc.) in aree urbane esposte a situazioni di degrado fisico e marginalità socio-economica.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

L'esperienza maturata dalla Città nell'ambito del progetto Torino Social Innovation ha permesso altresì di identificare come prioritaria per gli attori che operano nel sociale la necessità di orientarsi verso soluzioni che, se sviluppate in una dimensione di scala appropriata, favoriscono la congiunzione della dimensione sociale con la dimensione della sostenibilità economica.

Attraverso la misura 3.3.1. A del PON METRO TORINO, la Città di Torino intende supportare iniziative a scala locale capaci di attivare a fini inclusivi la società civile e l'economia sociale nello sviluppo di progetti di innovazione sociale orientati a promuovere modelli sostenibili di welfare di comunità, di prossimità ai bisogni, in grado di generare processi di rigenerazione urbana.

Art. 2 – Descrizione e finalità dell'iniziativa e risorse

La Città di Torino intende favorire la realizzazione di progetti d'innovazione sociale in grado di generare impatti sociali in tema di nuove povertà, vulnerabilità sociale, disoccupazione, integrazione culturale e coesione sociale, sia attraverso azioni di accompagnamento per lo sviluppo della fattibilità tecnica ed economico-finanziaria di un'idea progettuale sia attraverso azioni di sostegno finanziario.

Tali progetti devono essere basati sulla prossimità, su modelli di welfare di comunità¹, ed essere in grado di offrire prospettive di sostenibilità economica nel tempo.

Nella fattispecie, attraverso il presente bando la Città di Torino erogherà:

1. servizi di accompagnamento e tutoraggio:
 - finalizzato alla definizione e allo sviluppo delle idee progettuali nell'ottica di candidatura al contributo;
 - durante la fase di start-up dei progetti ammessi a contributo;

¹ Per welfare di comunità si intende un modello di politica sociale che garantisca maggiore soggettività e protagonismo alla società civile, aiutandola nella realizzazione di un percorso di auto-organizzazione e di autodeterminazione fondato sui valori comunitari della solidarietà, della coesione sociale e del bene comune.

- finalizzato all'ulteriore sviluppo e alla ricerca fondi per le idee progettuali non ammesse a contributo.

2. contributi a fondo perduto di entità compresa tra 50.000 Euro e 140.000 Euro, ai soggetti ammessi, per la realizzazione di progetti di innovazione sociale. Per poter accedere al contributo a fondo perduto (di cui all'art. 5.2) è necessario aver usufruito del percorso di accompagnamento (di cui all'art. 5.1).

Per maggiori informazioni riguardo gli ambiti di intervento si rimanda:

- alla Azione 3.3.1 (Sostegno all'attivazione di nuovi servizi in aree degradate) del PON CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020 consultabile al seguente link:

http://www.agenziacoesione.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/PON_metro/PON_Citta_Metropolitane.pdf

- alla programmazione strategica locale descritta nel Piano Operativo del PON METRO TORINO, Asse 3 (<http://www.comune.torino.it/ponmetro/risorse/doc/piano-operativo-2017.pdf>).
- al sistema di FAQ disponibile sul sito internet della Città di Torino, sezione "Appalti e Bandi".

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito del Programma: <http://www.ponmetro.it/>.

Art. 3 – Soggetti ammissibili e Beneficiari

Ai fine del presente bando sono considerati soggetti ammissibili soggetti non profit del terzo settore quali:

- Organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome (Legge n. 266/1991) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25 maggio 1995;
- Associazioni di Promozione Sociale iscritte negli appositi registri nazionali e regionali (Legge n. 383/2000);



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

- Cooperative sociali iscritte all'Albo delle società cooperative, disciplinato dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2004 e successive integrazioni;
- Fondazioni e associazioni aventi personalità giuridica;
- Associazioni, Comitati, Fondazioni, Società cooperative e gli altri enti di carattere privato iscritti all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);
- Imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

È ammesso anche il partenariato, quale forma di collaborazione/compartecipazione di più soggetti: nel caso di progetti svolti in partenariato tra più soggetti, questi devono aggregarsi in associazioni temporanee di imprese o di scopo (ATI/ATS), o in altre forme contrattuali in uso nello Stato italiano.

I requisiti di ammissibilità soggettivi devono essere posseduti da tutti i partner.

Un ente può partecipare a un solo progetto in qualità di capofila o di partner.

Nel caso di candidature sottoposte in forma aggregata, al momento della domanda di accompagnamento, di cui all'art. 8.1, non dovrà essere necessariamente già formalmente costituita la ATI/ATS, ma dovrà essere allegata apposita dichiarazione, in carta semplice intestata resa da ciascun soggetto o in forma congiunta, di impegno a formalizzare la costituzione della Associazione temporanea entro 30 giorni dalla data di eventuale ammissione a contributo, contenente anche l'indicazione di quale soggetto sarà il mandatario

L'accordo contrattuale fra i partner deve in particolare prevedere le modalità di prosecuzione delle attività progettuali qualora la partnership subisca delle variazioni, purché queste siano in linea con quanto previsto dal Bando e autorizzate dall'amministrazione comunale.

Ai sensi dell'art. 125 c. 3, lett. D del Regolamento (UE) 1303/2013, alla data di presentazione della domanda di accompagnamento il soggetto proponente in forma singola o aggregata, nel caso di costituenda ATI/ATS, deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

1. Capacità amministrativa, intesa come possesso delle abilitazioni amministrative richieste per svolgere le attività:

- se imprese, essere costituite in forma societaria (incluse le società cooperative) ed essere iscritte nel Registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente;
 - per tutti gli altri soggetti, essere regolarmente costituiti ed essere iscritti in appositi registri nazionali o regionali.
2. Capacità tecnico-operativa, dimostrare che il proprio Statuto persegue finalità coerenti con le finalità della presente misura del PON CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020.
 3. Capacità finanziaria: aver approvato il bilancio consuntivo/rendiconto finanziario relativo all'ultimo esercizio o, nel caso di soggetti costituiti da meno di 12 mesi e che non abbiano ancora approvato il rendiconto, la contabilizzazione delle entrate e delle uscite dalla costituzione alla presentazione della domanda di accompagnamento, possedere una situazione di regolarità contributiva e non essere in stato di scioglimento o liquidazione e non essere sottoposti a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e ad amministrazione controllata o straordinaria.
 4. Possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'ammissione ai contributi pubblici.
 5. Essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente, e impegnarsi al loro rispetto anche in relazione alle attività svolte nelle sedi operative.
 6. Godimento dei diritti civili e politici da parte del legale rappresentante dell'ente.
 7. Il legale rappresentante dell'ente non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali in corso.

L'assenza di uno dei requisiti richiesti costituisce irregolarità essenziale non sanabile e comporta la non ammissibilità della domanda.

8. Inoltre, come prescritto dalla Deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Torino 30 Marzo 2017 n. mecc. 2017 00883/024, il contributo non potrà essere

erogato a soggetti che, cumulando tutte le posizioni verso la Città (verificabili mediante gli strumenti informatici di consultazione on line messi a disposizione da SORIS), risultino - nonostante specifica comunicazione - in situazione di morosità. L'eventuale situazione di morosità nei confronti della Città di Torino potrà essere sanata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di comunicazione degli esiti della procedura di valutazione di cui all'art. 9.2.

Il soggetto proponente è tenuto a rilasciare una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio concernente il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità (allegato 8). Nel caso in cui il soggetto proponente sia un'aggregazione di differenti enti, tutti i partner della costituenda l'ATI/ATS sono tenuti a rilasciare una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio concernente il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità.

Ai fini del PON CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020 per Beneficiari si intendono i soggetti responsabili dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione di un'operazione: ai fini del presente bando si considerano Beneficiari esclusivamente i soggetti che, al termine del percorso di accompagnamento di cui all'art. 5.1, siano stati ammessi al contributo a fondo perduto di cui all'art. 5.2.

Il Beneficiario è tenuto ad attuare l'operazione di competenza secondo il principio della sana gestione finanziaria, applicando ogni opportuno accorgimento prudenziale, nel rispetto del PON e della pertinente normativa regionale, nazionale e dell'Unione Europea.

A tal proposito si rimanda al successivo articolo 14 e all'allegato 10 "Documento informativo per i beneficiari PON Torino", che riepiloga le primarie informazioni pertinenti l'attuazione delle operazioni e le condizioni da possedere obbligatoriamente per il sostegno relative alle operazioni cofinanziate dal Programma Operativo Nazionale FESR – FSE Città metropolitane 2014-2020.

Art. 4 – Localizzazione dell'intervento

Le attività proposte e/o il servizio da sviluppare devono essere localizzati su aree urbane ad elevata criticità socio-economica della Città di Torino, individuate dall'Autorità Urbana come "aree



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

bersaglio” a partire dai dati censuari disponibili, omogenei ed a scala nazionale, relativi a tre importanti dimensioni della città:

1. il livello di occupazione lavorativa;
2. il tasso di scolarità;
3. il degrado edilizio abitativo.

(vedi mappa delle aree eleggibili all'allegato 1).

Art. 5 – Tipologia di sostegno

5.1 Servizio di accompagnamento delle idee progettuali

Il servizio di accompagnamento è finalizzato a supportare lo sviluppo e la definizione di un numero massimo di 25 idee progettuali e a supportarle nella fase di candidatura al contributo a fondo perduto previsto al successivo punto 5.2.

L'attività di accompagnamento sarà fornita da un soggetto selezionato nell'ambito della Misura 3.3.1 C del Piano Operativo della Città di Torino e prevede un percorso personalizzato di tutoraggio orientato:

1. allo sviluppo di un progetto di innovazione sociale basato su processi partecipativi, ispirato a modelli di welfare di comunità e di prossimità coerente con il target e il contesto territoriale di riferimento;
2. alla definizione del bisogno e della domanda del target;
3. all'identificazione e definizione del valore che la proposta progettuale offre ai destinatari del servizio (Value Proposition);
4. all'analisi del mercato;
5. alla definizione del piano di marketing;
6. alla predisposizione di un piano che garantisca una adeguata sostenibilità economico-finanziaria;
7. alla definizione del modello gestionale;
8. alla costruzione di metriche per la misurazione dell'impatto sociale;



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

9. al supporto alla predisposizione della documentazione necessaria per partecipare alla seconda fase del bando.

Al termine della fase di istruttoria e ammissione al contributo a fondo perduto i progetti ammessi a contributo riceveranno inoltre un ulteriore accompagnamento alla fase di start up orientato a:

1. supportare l'avvio operativo del progetto;
2. monitorare l'efficacia e l'efficienza dell'attività nella fase di implementazione;
3. supportare l'attività di valutazione dell'impatto sociale del progetto;
4. ridefinire, se necessaria, la strategia di intervento con introduzione di misure correttive previa approvazione dell'Amministrazione comunale;
5. supportare la rendicontazione delle spese all'amministrazione comunale per tutta la durata dell'incarico.

Al termine della fase di istruttoria e ammissione al contributo a fondo perduto i progetti non ammessi a contributo riceveranno un ulteriore accompagnamento finalizzato al rafforzamento della struttura progettuale e/ o all'attivazione del progetto attraverso attività di supporto alla ricerca fondi.

Il servizio è configurabile quale aiuto "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013. Ai fini della determinazione dell'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) si considerano:

- l'attività di tutoraggio alla domanda di candidatura;
- l'attività di accompagnamento ex post per i soggetti ammessi al contributo;
- l'attività di accompagnamento ex post per i soggetti non ammessi al contributo, i cui importi, comunque non superiori ai 10.000 Euro, verranno determinati e comunicati al termine delle successive fasi di ammissione al servizio di accompagnamento e al contributo.

5.2 Contributo finanziario a fondo perduto fino a un massimo di € 140.000



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

È previsto un sostegno finanziario alle proposte selezionate, attraverso l'erogazione di un contributo a fondo perduto. Il contributo di cui al presente bando è concesso sulla base di procedura valutativa a graduatoria.

Le risorse complessive a disposizione ammontano a € 1.285.000.

Il contributo a fondo perduto richiesto per ciascun progetto non potrà essere inferiore a € 50.000 né superiore a € 140.000.

Il beneficiario dovrà garantire un cofinanziamento minimo del 20% dell'investimento complessivo ammissibile.

I contributi sono erogati ai sensi del regime "de minimis" di cui al Regolamento UE 1407/2013. Gli aiuti ad una impresa (intesa come "impresa unica" ai sensi dell'art. 2, par. 2 del Regolamento UE 1407/2013), possono essere concessi entro un massimale di € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Al fine di verificare il rispetto di detto massimale, nel caso di candidature sottoposte in forma aggregata ogni soggetto facente parte della costituenda ATI/ATS è tenuto a presentare apposita dichiarazione concernente gli aiuti "de minimis" ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti (utilizzando il fac-simile all'allegato 9) e ad indicare nella scheda soggetto proponente i soggetti che costituiranno il partenariato, il mandatario, i rispettivi ruoli nell'ambito della attività e dei servizi previsti, la suddivisione di competenze e la ripartizione finanziaria sui singoli soggetti costituenti l'ATI/ATS. Ai fini del calcolo degli aiuti "de minimis" si terrà conto della ripartizione finanziaria indicata.

Il contributo di cui al presente bando è cumulabile ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Art. 6 – Requisiti di ammissibilità delle proposte progettuali

- a) Sono considerate ammissibili al presente bando unicamente proposte progettuali concernenti lo sviluppo di progetti d'innovazione sociale² in grado di offrire prospettive di sostenibilità economica nel medio/lungo periodo, in tema di nuove povertà, vulnerabilità sociale, disoccupazione, integrazione culturale e coesione sociale. Le proposte devono altresì essere finalizzate a verificare la capacità di intercettare una domanda sociale insoddisfatta e a risolvere le più acute problematiche locali. I progetti dovranno essere basati su modelli innovativi di intervento incentrati sulla prossimità, e sul welfare di comunità.
- b) Le proposte progettuali dovranno essere fortemente radicate nelle aree e nei territori di azione (vedi mappa delle aree eleggibili all'allegato 1), essere rivolte ai gruppi target specifici dell'area urbana e prevedere una unità operativa³ sul territorio oggetto di azione, al fine di valorizzarne il patrimonio materiale e immateriale e favorire processi di rigenerazione, recupero, rivitalizzazione in chiave socio-economica o ambientale di aree urbane degradate, sottoutilizzate o caratterizzate da fenomeni di marginalità e illegalità diffusa dell'area torinese.
- c) Le proposte progettuali dovranno essere rispondenti ai contenuti previsti dall'Azione 3.3.1 del PON CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020 (<http://www.ponmetro.it/>) e coerenti con la strategia della Città di Torino nell'ambito del PON (<http://www.ponmetro.it/organizzazione/organismi-intermedi/torino/>) e con la programmazione strategica locale descritta nel Piano Operativo del PON METRO TORINO, Asse 3 (<http://www.comune.torino.it/ponmetro/risorse/doc/piano-operativo-2017.pdf>).
- d) Le proposte progettuali dovranno avere un adeguato livello di maturazione progettuale e procedurale e tempi di esecuzione coerenti con la tempistica di attuazione del PON: i

² Da intendersi come “prodotti, servizi e modelli che soddisfano dei bisogni sociali locali in modo più efficace delle alternative esistenti”.

³ Per “unità operativa” si intende una struttura operativa dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente.

progetti dovranno avere una durata minima di 12 mesi e una durata massima di 24 mesi dall'avvio delle attività.

- e) Le proposte progettuali dovranno essere coerenti con la normativa sull'ammissibilità delle spese (vedi art. 7 e Allegato 11).
- f) I progetti dovranno prevedere l'impiego di lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 2, lettera k) Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 o di persone che hanno iniziato o terminato percorsi di riattribuzione del genere, nella misura di almeno il 10% dei costi per il personale.
- g) Costituisce requisito di ammissibilità la garanzia di un co-finanziamento minimo del 20% sull'importo totale di progetto.

Art. 7 – Spese ammissibili

Sono da considerarsi ammissibili i costi imputati direttamente all'operazione, e in maniera adeguatamente documentata alle attività progettuali, che siano stati effettivamente sostenuti e pagati.

Le spese sono ammissibili se effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo.

Le spese riferite ad un'operazione sono ammissibili al finanziamento del FSE quando non rientrano tra i costi non ammissibili al FSE che, ai sensi dell'art. 69, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in combinato disposto con l'articolo 13 par. 4 del Regolamento (UE) n. 1304/2013, riguardano:

- a) gli interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- b) l'acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili;
- c) l'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Inoltre non sono ammissibili:

- d) le spese per opere infrastrutturali e/o lavori assimilati, comprese quelle per l'adeguamento funzionale dell'immobile e per la ristrutturazione dei locali;
- e) i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenziosi, ad esclusione dei costi relativi alla denuncia alle autorità competenti e alle consulenze connesse;
- f) i deprezzamenti e le passività;
- g) i costi relativi alle composizioni amichevoli, agli arbitrati e gli interessi di mora;
- h) le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari.

Ai fini del presente bando non sono inoltre ammissibili i beni consumabili e i beni non durevoli destinati alla produzione e alla vendita (magazzino), le spese legali e bancarie, i costi indiretti (sono ammessi i costi d'affitto relativi all'unità operativa)

Ai fini del presente bando non costituisce spesa ammissibile l'ammortamento dei beni.

Pertanto sono ammissibili i seguenti costi:

- a) spese relative alle risorse umane (personale interno ed esterno);
- b) spese per l'acquisizione di beni: in particolare dei beni mobili e delle attrezzature nuovi di fabbrica, variamente classificati, quali: automezzi e altri mezzi di trasporto (uno al massimo); macchinari; mobili e arredi; materiale bibliografico in formato cartaceo e informatico; strumentazione tecnica quali pc e attrezzature in genere (siano esse informatiche, tecniche e scientifiche) comunque non infrastrutturali; equipaggiamento e vestiario, opere dell'ingegno, ecc. La spesa per l'acquisto di ogni singolo bene è ammissibile esclusivamente nella misura massima di 15.000 Euro. È fatto divieto di alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni acquistati o realizzati nell'ambito dell'intervento finanziato nei 36 mesi successivi alla concessione del contributo, fatta salva la possibilità di sostituire impianti o attrezzature obsoleti o guasti.

- c) spese per l'acquisizione di servizi per attività di supporto all'esecuzione del progetto: l'acquisizione di prestazione di servizi è consentita fino ad un massimo di 20.000 Euro⁴.
- d) spese di natura fiscale.

Le categorie di costi ammissibili di cui alle lettere b), c) e d) dovranno essere esplicitate in maniera puntuale nel budget.

Con specifico riferimento alle operazioni finanziate nel quadro delle azioni sostenute dal FSE, in conformità con quanto previsto dall'art. 14, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1304/2013, verrà applicato il tasso forfettario del 40% delle spese dirette di personale ammissibili per coprire i restanti costi ammissibili.

Il valore determinato da calcolo del tasso forfettario non potrà, in ogni caso, essere superiore alla somma dei costi ammissibili, al netto dei costi del personale.

La Città di Torino, in merito alle spese rientranti nella suddetta opzione semplificata in materia di costi, eserciterà comunque un'attività di verifica richiedendo tutti i documenti giustificativi delle spese effettuate al fine di verificare la congruità e veridicità della predetta quantificazione di tali costi, e si riserva di revocare il contributo nel caso in cui attestati la non veridicità delle dichiarazioni e informazioni di carattere contabile, amministrativo e gestionale prodotte. Per ogni altra informazione concernente l'ammissibilità delle spese, si rimanda all'allegato 11.

Art. 8 – Termini e modalità di presentazione della domanda di accompagnamento; Selezione, valutazione e ammissione al servizio di accompagnamento

8.1 Termini e modalità di presentazione della domanda di accompagnamento

La presentazione della domanda di accompagnamento può avvenire fino al termine di chiusura del bando, previsto per le ore 12:00 del giorno 12/09/2017.

⁴ Nella scelta del fornitore dei beni e/o servizi da acquisire il beneficiario deve seguire procedure ispirate a criteri di uniformità e trasparenza al fine di garantire i principi di pubblicizzazione e della parità di trattamento.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

La Città di Torino si riserva la possibilità di prorogare la scadenza del bando per rilevanti e giustificati motivi.

La domanda di accompagnamento (allegato 2), sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o capofila della costituenda ATI/ATS e redatta in bollo o in carta semplice per i soggetti esenti, deve essere composta dalla seguente documentazione:

- 1) scheda soggetto proponente (allegato 4) sottoscritta dal legale rappresentante di tutti i partner che compongono il soggetto proponente e accompagnata da copia del documento di identità e da Atto costitutivo e Statuto di ciascun partner. Nel caso di candidature sottoposte in forma aggregata, nella scheda soggetto proponente dovranno essere individuati: i soggetti che costituiranno il partenariato, il soggetto capofila, i rispettivi ruoli nell'ambito della attività e dei servizi previsti;
- 2) scheda idea progettuale (allegato 5), compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o capofila della costituenda ATI/ATS e accompagnata da bilanci o estratti di bilanci dell'ente relativi all'ultimo biennio e dai CV delle professionalità impiegate;
- 3) solo in caso di candidature sottoposte in forma aggregata: dichiarazione, in carta semplice intestata resa da ciascun soggetto o in forma congiunta, di impegno a formalizzare la costituzione della Associazione temporanea entro 30 giorni dalla data di eventuale ammissione a contributo;
- 4) Budget (allegato 7), sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente o capofila della costituenda ATI/ATS. Nel caso di candidature sottoposte in forma aggregata, nel budget andrà indicata la ripartizione finanziaria sui singoli soggetti costituenti l'ATI/ATS;
- 5) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante di tutti i partner che compongono il soggetto proponente, attestante il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità (allegato 8);



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

- 6) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 relativo al rispetto del limite massimo concedibile di sovvenzioni pubbliche nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari – "regime de minimis"⁵ (allegato 9), del singolo proponente o di tutti i componenti della costituenda ATI/ATS.

La modulistica è scaricabile sul sito Internet della Città di Torino nella sezione "Appalti e Bandi".

La documentazione può essere consegnata con le seguenti modalità:

- a mano in busta chiusa dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00 – il venerdì dalle 9.30 alle 12.30 all'ufficio protocollo del Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei – Smart City, corso Ferrucci 122, Torino;
- per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a "Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei – Smart City", corso Ferrucci 122, Torino.

La busta dovrà recare la dicitura "BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI NON PROFIT PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE SOCIALE IN AREE PERIFERICHE – PON METRO TORINO MISURA 3.3.1 A" (ai fini dell'ammissibilità non fa fede la data del timbro postale).

La busta deve contenere inoltre copia elettronica della documentazione cartacea debitamente scannerizzata e riprodotta su supporto elettronico.

- mediante invio telematico dalla casella di Posta Elettronica Certificata del dichiarante alla casella di Posta Elettronica Certificata: innovazione@cert.comune.torino.it

⁵ L'agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni che costituiscono aiuto di Stato solo fino al raggiungimento dell'intensità di aiuto ammessa dalla disciplina europea cui sono soggette tali altre agevolazioni. Le agevolazioni sono soggette al regime "de minimis" di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 - GUUE L. 352 del 24.12.2013). L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari; l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 Euro (art. 3, comma 2 del predetto Regolamento "de minimis"). Per impresa unica si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste una delle relazioni previste dall'art. 2, comma 2, del predetto Regolamento.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

La PEC non accetta in ingresso e-mail provenienti da indirizzi di posta elettronica non certificata. In caso di invio telematico, tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente.

Le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto della proposta progettuale o del soggetto responsabile della stessa costituiscono irregolarità essenziali non sanabili.

I casi di irregolarità formali oppure di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, e i casi di carenza di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanati attraverso la procedura di soccorso istruttorio: la Città di Torino assegnerà un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano presentate, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone i contenuti e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Saranno altresì considerate inammissibili le proposte progettuali viziate da irregolarità non sanabili:

- a) i cui soggetti proponenti non rispettino i requisiti previsti dall'articolo 3;
- b) che non rispettino i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6;
- c) pervenute con modalità difformi da quanto previsto dall'articolo 8.1;
- d) pervenute oltre il termine di cui all'articolo 8.1.

8.2 Selezione e valutazione della domanda e ammissione al servizio di accompagnamento

La valutazione dei progetti è effettuata da apposita Commissione nominata dalla Città di Torino, che selezionerà un numero massimo di 25 idee progettuali da supportare attraverso il servizio di accompagnamento.

Alle domande pervenute nella presente sessione di valutazione viene assegnato lo stesso ordine cronologico. La Commissione avvia l'esame di merito della proposta progettuale entro 60 giorni dalla scadenza del bando e provvede all'attribuzione di un punteggio da 0 a 100, così ripartito:

Elementi di valutazione	Max punti 100
1. Caratteristiche del soggetto proponente	Max punti 20
1.A Capacità tecnico-organizzativa del soggetto proponente (e dell'eventuale partenariato proposto): aver svolto nell'ultimo triennio almeno due attività/progetti sui temi di cui all'art. 6 lettera A del presente bando	Max punti 5
1.B Capacità tecnico-organizzativa: adeguatezza e completezza delle professionalità impiegate e delle relative competenze	Max punti 10
1.C Capacità economico-finanziaria: avere realizzato proventi o ricavi per un valore complessivo pari ad almeno 50.000 Euro per ciascun esercizio dell'ultimo biennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, documentabile attraverso bilanci o estratti dei bilanci dell'ente (nel caso in cui il soggetto proponente sia una costituenda ATI/ATS il criterio deve essere soddisfatto dal solo soggetto capofila)	Max punti 5
2. Qualità e fattibilità della proposta progettuale	Max punti 50
2.A Qualità della idea progettuale e innovatività dei servizi offerti, in una logica di intervento incentrata sul welfare di comunità e sulla prossimità del servizio proposto	Max punti 15
2.B Adeguatezza del modello di governance del progetto proposto	Max punti 7
2.C Congruità del Budget presentato con le attività previste e i risultati attesi	Max punti 5
2.D Capacità di individuazione, definizione della sfida sociale e target group	Max punti 6
2.F Sostenibilità economica e finanziaria di medio periodo (almeno tre anni)	Max punti 4
2.G Adeguatezza dei sistemi di gestione, monitoraggio e valutazione dei risultati <i>in itinere</i> e finali della performance	Max punti 4
2.H Adeguatezza delle attività di promozione dell'iniziativa a livello locale e nazionale	Max punti 6
2.I Adeguatezza degli spazi e strumenti utilizzati per l'espletamento del servizio	Max punti 3
3. Impatto del progetto	Max punti 30
3.A Capacità del progetto di attivare processi partecipativi di tipo bottom-up e di valorizzare il protagonismo della società civile e appropriatezza degli strumenti e delle metodologie previste per l'attivazione e la gestione di processi partecipativi	Max punti 15



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

3.B Potenzialità di crescita, scalabilità, stabilizzazione del progetto nel tempo	Max punti 5
3.C Impatto sociale, inteso come cambiamento atteso e determinato da fattori qualitativi e quantitativi, compreso il numero previsto di fruitori del servizio/attività	Max punti 10

Non saranno in ogni caso finanziati i progetti che abbiano ricevuto un punteggio complessivo inferiore alla soglia minima di 60/100 punti.

L'elenco progressivo dei soggetti ammessi all'accompagnamento verrà pubblicato nella sezione "Appalti e Bandi" del sito istituzionale della Città di Torino. Tutti i soggetti che hanno presentato domanda di accompagnamento riceveranno inoltre una comunicazione ufficiale via PEC relativa agli esiti della procedura di valutazione.

I soggetti ammessi all'accompagnamento sono tenuti a firmare con il soggetto incaricato a svolgere l'attività di tutoraggio un "patto di adesione" che definisca tempi, modalità di fruizione del servizio, tutela dati e regole di comportamento.

Art. 9 – Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo; Selezione, valutazione e ammissione al contributo

9.1 Modalità di presentazione della domanda di contributo

La presentazione della domanda di contributo (allegato 3) sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente (di tutti i partner in caso di ATI/ATS) e redatta in bollo o in carta semplice per i soggetti esenti, deve avvenire entro 90 giorni dalla data di comunicazione via PEC dell'avvenuta ammissione alla fase di accompagnamento.

La domanda di contributo deve essere composta dalla seguente documentazione:

1. scheda progetto (allegato 6), compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o capofila della costituenda ATI/ATS e accompagnata da un Business Plan redatto in fase di accompagnamento relativo al progetto di investimento con un focus sugli aspetti innovativi proposti, i benefici sociali attesi e le prospettive di sostenibilità economica in un orizzonte di almeno tre anni;

2. Budget (allegato 7) sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente o capofila della costituenda ATI/ATS. Nel caso di candidature sottoposte in forma aggregata, nel budget andrà indicata la ripartizione finanziaria sui singoli soggetti costituenti l'ATI/ATS;
3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 relativo al rispetto del limite massimo concedibile di sovvenzioni pubbliche nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari – "regime de minimis" (allegato 9), del singolo proponente o di tutti i componenti della costituenda ATI/ATS.

Nel caso in cui fossero intervenute modifiche o variazioni relative alla documentazione richiesta in fase di domanda di accompagnamento di cui al precedente art. 8.1, occorrerà integrare la documentazione tramite comunicazione formale al Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei – Smart City.

Eventuali ulteriori materiali illustrativi del progetto non sono richiesti e non saranno oggetto di valutazione.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio dai soggetti concorrenti possono essere soggette a verifica da parte dell'Amministrazione ai sensi del DPR 445/2000.

La modulistica è scaricabile sul sito Internet della Città di Torino nella sezione "Appalti e Bandi".

La documentazione può essere consegnata con le seguenti modalità:

- a mano in busta chiusa dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00 – il venerdì dalle 9.30 alle 12.30 all'ufficio protocollo del Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei – Smart City, corso Ferrucci 122, Torino;
- per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a "Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei – Smart City", corso Ferrucci 122, Torino.

La busta dovrà recare la dicitura "BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI NON PROFIT PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE SOCIALE IN AREE PERIFERICHE – PON METRO TORINO MISURA 3.3.1 A"



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

- mediante invio telematico dalla casella di Posta Elettronica Certificata del dichiarante alla casella di Posta Elettronica Certificata: innovazione@cert.comune.torino.it
La PEC non accetta in ingresso e-mail provenienti da indirizzi di posta elettronica non certificata. In caso di invio telematico, tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente.

Le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto della proposta progettuale o del soggetto responsabile della stessa costituiscono irregolarità essenziali non sanabili.

I casi di irregolarità formali oppure di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, e i casi di carenza di qualsiasi elemento formale della domanda (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi) possono essere sanati attraverso la procedura di soccorso istruttorio: la Città di Torino assegnerà un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano presentate, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone i contenuti e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Saranno altresì considerate inammissibili le proposte progettuali viziate da irregolarità non sanabili:

- a) i cui soggetti proponenti non rispettino i requisiti previsti dall'articolo 3;
- b) che non rispettino i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6;
- c) pervenute con modalità difformi da quanto previsto dall'articolo 9.1;
- d) pervenute oltre il termine di cui all'articolo 9.1.

9.2 Selezione e valutazione della domanda e ammissione al contributo

La valutazione dei progetti è effettuata da apposita Commissione nominata dalla Città di Torino.

Alle domande pervenute nella presente sessione di valutazione viene assegnato lo stesso ordine cronologico. La Commissione avvia l'esame di merito della proposta progettuale entro 60 giorni

dalla ricezione di tutte le candidature e provvede all'attribuzione di un punteggio da 0 a 100, così ripartito:

Elementi di valutazione	Max punti 100
1. Caratteristiche del soggetto proponente	Max punti 20
1.A Capacità tecnico-organizzativa del soggetto proponente (e dell'eventuale partenariato proposto): aver svolto nell'ultimo triennio almeno due attività/progetti sui temi di cui all'art. 6 lettera A del presente bando	Max punti 5
1.B Capacità tecnico-organizzativa: adeguatezza e completezza delle professionalità impiegate e delle relative competenze	Max punti 10
1.C Capacità economico-finanziaria: avere realizzato proventi o ricavi per un valore complessivo pari ad almeno 50.000 Euro per ciascun esercizio dell'ultimo biennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, documentabile attraverso bilanci o estratti dei bilanci dell'ente (nel caso in cui il soggetto proponente sia una costituenda ATI/ATS il criterio deve essere soddisfatto dal solo soggetto capofila)	Max punti 5
2. Qualità e fattibilità della proposta progettuale	Max punti 50
2.A Qualità della idea progettuale e innovatività dei servizi offerti, in una logica di intervento incentrata sul welfare di comunità e sulla prossimità del servizio proposto	Max punti 10
2.B Adeguatezza del modello di governance del progetto proposto	Max punti 8
2.C Congruità del Budget presentato con le attività previste e i risultati attesi	Max punti 5
2.D Capacità di individuazione, definizione della sfida sociale e target group	Max punti 5
2.F Sostenibilità economica e finanziaria di medio periodo (almeno tre anni)	Max punti 12
2.G Adeguatezza dei sistemi di gestione, monitoraggio e valutazione dei risultati <i>in itinere</i> e finali della performance	Max punti 4
2.H Adeguatezza delle attività di promozione dell'iniziativa a livello locale e nazionale	Max punti 3
2.I Adeguatezza degli spazi e strumenti utilizzati per l'espletamento del servizio	Max punti 3
3. Impatto del progetto	Max punti 30
3.A Capacità del progetto di attivare processi partecipativi di tipo	Max punti 10

bottom-up e di valorizzare il protagonismo della società civile e appropriatezza degli strumenti e delle metodologie previste per l'attivazione e la gestione di processi partecipativi	
3.B Potenzialità di crescita, scalabilità, stabilizzazione del progetto nel tempo	Max punti 10
3.C impatto sociale, inteso come cambiamento atteso e determinato da fattori qualitativi e quantitativi, compreso il numero previsto di fruitori del servizio/attività	Max punti 10

Non saranno in ogni caso finanziati i progetti che abbiano ricevuto un punteggio complessivo inferiore alla soglia minima di 60/100 punti.

La Città di Torino si riserva la possibilità di svolgere un colloquio finalizzato ad approfondire alcuni particolari aspetti della proposta progettuale e/o del budget allegati alla domanda di accompagnamento/contributo.

Sulla base dei punteggi assegnati, il Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei – Smart City approverà la graduatoria con atto dirigenziale, indicando i progetti ammessi a contributo.

La graduatoria verrà pubblicata nella sezione “Appalti e Bandi” del sito istituzionale della Città di Torino. Tutti i soggetti che hanno presentato domanda di contributo riceveranno inoltre una comunicazione ufficiale via PEC relativa agli esiti della procedura di valutazione.

Art. 10 – Modalità di erogazione del finanziamento

Il contributo verrà erogato in quattro tranches a rimborso della spesa sostenuta, pagata e documentata come di seguito indicato:

1. una prima tranche pari al 25% del contributo al raggiungimento minimo del 25% della spesa complessiva comprensiva del cofinanziamento, debitamente documentata e quietanzata, unitamente alla relazione sulle attività svolte;
2. una seconda tranche del 25% del contributo al raggiungimento minimo del 50% della spesa complessiva comprensiva del cofinanziamento, debitamente documentata e quietanzata, unitamente alla relazione sulle attività svolte;

3. una terza tranche del 25% del contributo al raggiungimento minimo del 75% della spesa complessiva comprensiva del cofinanziamento, debitamente documentata e quietanzata, unitamente alla relazione sulle attività svolte;
4. un'ultima tranche del 25% di contributo a saldo al raggiungimento del 100% della spesa complessiva comprensiva del cofinanziamento, a seguito dell'avvenuta rendicontazione finale delle spese sostenute e alla presentazione e validazione dettagliata relazione delle attività e comunque entro 30 giorni dalla chiusura del progetto.

Il contributo non può in nessun modo essere erogato, neanche in parte, in anticipazione di spesa. Gli uffici competenti della Città di Torino si riservano di revocare in tutto o in parte il contributo in caso di inadempienze gravi e/o di omessa o incompleta rendicontazione.

Il pagamento delle sopraindicate tranches è subordinato:

- a) alla verifica di conformità delle prestazioni rispetto a quanto indicato nel progetto e nel relativo cronoprogramma;
- b) alla verifica di conformità delle prestazioni con quanto disciplinato nel presente bando;
- c) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC.

Il pagamento delle sopraindicate tranches avverrà entro 60 giorni dall'accettazione della richiesta di rimborso in esito alla verifica da parte degli uffici competenti sulla regolarità della documentazione presentata e all'ammissibilità della spesa, salvo sospensioni del decorso dei termini per responsabilità di altri enti.

I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità.

Art. 11 – Tempi e modalità di svolgimento del progetto ammesso a contributo

La fase di implementazione dei progetti finanziati potrà avere una durata minima di 12 mesi e una durata massima di 24 mesi.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

L'avvio delle attività deve avvenire entro 45 giorni a partire dalla data di comunicazione di ammissione a contributo.

I progetti dovranno avere uno svolgimento continuativo, senza interruzione temporale.

Entro 30 giorni dal termine della completa realizzazione dell'iniziativa, il beneficiario dovrà presentare una relazione conclusiva contenente la descrizione delle attività realizzate, con particolare attenzione agli impatti degli interventi.

Fermi restando i termini descritti è ammissibile una sola proroga fino a un massimo di 6 mesi e sempre compatibilmente con le regole di chiusura della Programmazione 2014/2020 dei Fondi Strutturali. La proroga dovrà essere richiesta, con nota motivata, prima della conclusione dell'intervento ed è soggetta ad espressa approvazione da parte dell'amministrazione comunale. Proroghe di durata superiore potranno essere concesse solo in presenza di ritardi dovuti a circostanze eccezionali e non dipendenti dal destinatario.

I beneficiari sono autorizzati, purché sia funzionale a perseguire meglio l'obiettivo progettuale e coerente con i criteri di ammissibilità del presente avviso, a modificare il budget (allegato 7) presentato in fase di domanda di contributo nel corso del progetto fino a un limite del 20% dei costi ammissibili tra le diverse voci di bilancio, senza che ciò sia considerato come una modifica del progetto approvato; tali modifiche devono essere comunicate alla Città di Torino tramite comunicazione scritta.

Per modifiche superiori al 20% dei costi ammissibili è necessaria un'autorizzazione scritta da parte della Città di Torino.

Art. 12 – Rendicontazione

La documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute e pagate per realizzare il progetto deve essere obbligatoriamente presentata da ciascun beneficiario con le modalità previste nel precedente art. 10.

Con specifico riferimento alle operazioni finanziate nel quadro delle azioni sostenute dal FSE, in conformità con quanto previsto dall'art. 14, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1304/2013, verrà



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

applicato il tasso forfettario del 40% delle spese dirette di personale ammissibili per coprire i restanti costi ammissibili. Il valore determinato da calcolo del tasso forfettario non potrà, in ogni caso, essere superiore alla somma dei costi ammissibili, al netto dei costi del personale.

In merito alle spese rientranti nella suddetta opzione semplificata in materia di costi, per quanto non debbano essere rendicontate nel sistema informativo “Delfi” prevista per la gestione finanziaria delle operazioni del PON CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020, saranno comunque sottoposte a verifica di controllo da parte della Città, che richiederà infatti tutti i documenti giustificativi delle spese effettuate al fine di verificare la congruità e veridicità della predetta quantificazione di tali costi.

In caso di candidature sottoposte in forma aggregata (ATI/ATS) i soggetti che costituiranno il partenariato si configurano come:

- Capofila (Lead partner): è l’ente amministrativamente, legalmente e finanziariamente responsabile nei confronti della Città di Torino dell’implementazione del progetto. Sono in capo al capofila gli oneri di rendicontazione e di trasmissione alla Città di Torino delle richieste di rimborso, oltre che delle richieste di modifica del budget.
- Partner di progetto (Project partners): sono gli enti responsabili dell’implementazione delle singole attività del progetto. È in capo ai singoli partner la responsabilità nei confronti del capofila dell’attuazione delle proprie attività per la propria quota di budget e della sana gestione finanziaria per tutto ciò che attiene alle loro spese.

Al fine di consentire la tracciabilità delle spese oggetto di contributo, tutti i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente con le seguenti modalità:

- a) bonifico bancario (da conto corrente bancario la cui titolarità sia in capo all’ente beneficiario o al capofila);
- b) carta di credito aziendale (la cui titolarità sia in capo all’ente beneficiario o al capofila).

Ai giustificativi di spesa dovrà sempre essere allegato, per ogni pagamento effettuato, la lista dei movimenti bancari; e a saldo dovrà essere prodotto l’estratto conto corrente bancario (in formato

elettronico o cartaceo), in quanto la sola disposizione del pagamento non costituisce prova dell'effettiva quietanza della spesa.

Si ricorda che tutti i pagamenti di cui alla lettera a) dovranno inoltre essere disposti apponendo alla causale di pagamento il codice identificativo della domanda di contributo assegnato dalla Città di Torino (CUP).

I documenti contabili devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo.

Documentazione minima da produrre per la rendicontazione delle spese:

- a. relativa alle risorse umane (personale interno ed esterno):
- Ordini di servizio (lettere di incarico) con indicazione dell'attività e dell'impegno richiesti per il progetto ammesso a contributo;
 - Timesheets periodici da cui risulti il monte ore complessivamente prestato dal dipendente/consulente con distinta delle ore impegnate per il progetto cofinanziato ed evidenza delle attività realizzate, debitamente compilati e firmati dal dipendente/consulente e controfirmati dal responsabile amministrativo di riferimento;
 - Prospetto di calcolo del costo orario determinato dividendo per 1.720 ore i più recenti costi annui lordi adeguatamente documentati;
 - Evidenze della valorizzazione del costo delle risorse umane coinvolte;
 - Contratti, cedolini, buste paga, ovvero altra documentazione amministrativa/contabile equivalente da cui si evinca l'avvenuto pagamento delle retribuzioni (ordine di accredito, contabile bancaria, altro equivalente);
 - (per personale esterno) F24 attestanti il pagamento da parte dell'ente della ritenuta d'acconto e dell'IVA.

Sull'originale di tutti i documenti dovrà essere apposta la dicitura "Il progetto/intervento (titolo) individuato con il codice identificativo TO è finanziato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020)".

- b. relativa all'acquisizione di beni e servizi:

- Copia conforme di fatture quietanzate o altri documenti contabili con valore probatorio comprovanti le spese sostenute.
- c. Dichiarazione di spesa firmata dal Legale Rappresentante corredata da una tabella riportante le spese suddivise per tipologia così come da budget approvato;
- d. Relazione tecnica contenente la descrizione delle attività, dei risultati del progetto e dell'avanzamento della spesa, confrontati con quanto indicato nel progetto e nel relativo cronoprogramma, e le motivazioni degli eventuali scostamenti.

Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti in sede di convenzione.

L'intera documentazione in originale deve rimanere a disposizione presso la sede principale del soggetto attuatore, disponibile per le verifiche in loco e fa parte integrante della documentazione finale che accerta la realizzazione dell'operazione.

Art. 13 – Ispezioni, controlli e monitoraggio

L'Autorità di Gestione, ai sensi dell'art. 125, comma 4, del Regolamento UE 1303/2013, effettua verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari e verifiche *in loco* per accertare che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al Programma Operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione.

Oltre al controllo sui documenti presenti ai fini della rendicontazione, la Città di Torino, in quanto Organismo Intermedio, si riserva la possibilità di effettuare ispezioni, controlli *in loco* e sopralluoghi (anche a campione) presso il beneficiario allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal bando, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal destinatario finale con particolare riferimento agli originali dei documenti contabili prodotti, e, in generale, le condizioni per la fruizione e il mantenimento del contributo.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

La Commissione europea, ai sensi dell'art. 75 del Regolamento UE 1303/2013 potrà svolgere controlli, anche *in loco*, in relazione ai progetti cofinanziati. I beneficiari sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea, e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse.

Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli *in loco* o non produca i documenti richiesti in sede di verifica si procederà alla revoca d'ufficio del contributo concesso. In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l'irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata, e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al beneficiario alle spese sostenute, si darà luogo alla revoca ed al recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite oltre agli interessi e le sanzioni previste dalla normativa di riferimento.

Il beneficiario è tenuto, inoltre:

- a inviare alla Città di Torino i dati necessari per il monitoraggio progettuale, finanziario e procedurale⁶ secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa comunitaria e le condizioni per il sostegno relative alle operazioni cofinanziate dal Programma Operativo Nazionale FESR – FSE Città metropolitane 2014-2020;
- a rispondere alle verifiche che l'Autorità di Gestione che potrà disporre ai fini dell'accertamento dei risultati raggiunti, in stretta relazione con il sostegno pubblico alle iniziative; a tale fine potranno essere predisposte rilevazioni *ad hoc* nelle fasi *ex ante*, *in itinere* ed *ex post*.

Art. 14 – Obblighi dei beneficiari

La concessione del contributo genera per il beneficiario l'obbligo di adempiere a quanto stabilito dal presente Bando.

⁶ In particolare i beneficiari dovranno dimostrare il rispetto degli indicatori di output previsti dal PON CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020, indicando nelle relazioni periodiche sulle attività svolte il numero di partecipanti che hanno beneficiato delle attività.

Il beneficiario risponde dell'attuazione dell'operazione e del corretto utilizzo del contributo concesso ed erogato a valere sulle risorse del PON Metro, rispondendo altresì degli obblighi connessi al principio di "stabilità delle operazioni" di cui all'art. 71 del Regolamento (UE) 1303/2013.

Per tutto ciò che attiene a:

- requisiti specifici relativi a opere / servizi / prodotti che dovranno essere forniti nell'ambito dell'operazione;
- indicazioni relative alle informazioni da comunicare e alla documentazione da conservare;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- altri obblighi del beneficiario

si rimanda all'allegato 10 "Documento informativo per i beneficiari PON Torino", che riepiloga le primarie informazioni pertinenti l'attuazione delle operazioni e le condizioni per il sostegno relative alle operazioni cofinanziate dal Programma Operativo Nazionale FESR – FSE Città metropolitane 2014-2020.

I beneficiari sono inoltre tenuti al rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, a norma di quanto stabilito dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 15 – Revoche e rinunce

Il contributo concesso potrà essere revocato totalmente o parzialmente nei casi e secondo le seguenti procedure, con conseguente obbligo di restituzione totale o parziale dell'importo erogato, oltre agli interessi e le sanzioni previste dalla normativa di riferimento.

Il contributo potrà essere revocato totalmente o parzialmente nei seguenti casi:

- a) assenza originaria dei requisiti soggettivi di ammissibilità (revoca totale);
- b) perdita dei requisiti soggettivi di ammissibilità (revoca totale);
- c) mancato rispetto degli obblighi dei beneficiari ai sensi dell'art. 14 (revoca parziale);
- d) presentazione di dichiarazioni mendaci riguardanti requisiti o fatti essenziali per la concessione (revoca totale);

- e) non veridicità delle dichiarazioni e informazioni di carattere contabile, amministrativo e gestionale prodotte (revoca totale);
- f) quando dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti rispetto agli obblighi previsti dal bando, dal provvedimento di concessione del contributo e dalla normativa di riferimento (revoca parziale);
- g) qualora l'eventuale situazione di morosità nei confronti della Città di Torino non risulti sanata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di comunicazione degli esiti della procedura di valutazione di cui all'art. 9.2 (revoca totale);
- h) quando a seguito della verifica finale (o di verifiche *in loco*) venga accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione, ovvero si riscontrino l'irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al beneficiario o alle spese sostenute (revoca parziale);
- i) quando il destinatario finale non si renda disponibile ai controlli *in loco* o non produca i documenti richiesti in sede di verifica (revoca totale);
- j) quando il beneficiario abbia alienato, ceduto a qualunque titolo, distolto dall'uso originario i beni acquistati o realizzati nell'ambito dell'intervento finanziato nei 36 mesi successivi alla concessione del contributo, fatta salva la possibilità di sostituire impianti o attrezzature obsoleti o guasti (revoca parziale);
- k) quando il beneficiario, durante l'esecuzione del progetto, oppure prima che siano trascorsi 3 anni dalla concessione del contributo, sia soggetto a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa, a concordato fallimentare o a concordato preventivo salve le ipotesi di continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267, ad altre procedure concorsuali (revoca parziale);
- l) quando il beneficiario, durante l'esecuzione del progetto, oppure prima che siano trascorsi 3 anni dalla concessione del contributo, si trovi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto. In caso di concordato

preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267, oltre ai requisiti previsti per legge, per il mantenimento dell'agevolazione è necessario che il piano di concordato e/o la relazione del professionista incaricato dal Giudice esprimano una ragionevole probabilità di soddisfacimento degli impegni assunti dal destinatario finale in conseguenza dell'ammissione all'agevolazione. Alle condizioni su indicate, l'agevolazione potrà essere mantenuta anche nel caso in cui il concordato preveda la cessione dell'azienda o di un ramo della stessa ad una società cessionaria purché la società cessionaria rispetti i requisiti previsti del bando. Eventuali casi di richiesta di subentro (ad es.: a seguito di cessioni del ramo d'azienda o dell'azienda, fusione mediante incorporazione, ...) verranno valutati dalla Città di Torino (revoca parziale).

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concesso, dovrà comunicarlo alla Città di Torino a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: lavoro@cert.comune.torino.it

Avvio del procedimento di revoca

La Città di Torino invia al beneficiario del contributo la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, indicando:

1. l'oggetto del procedimento;
2. le cause;
3. il responsabile del procedimento;
4. le modalità con cui si può richiedere l'accesso agli atti amministrativi.

Il beneficiario può presentare le proprie argomentazioni per opporsi al procedimento di revoca entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione, a mezzo raccomandata A/R o PEC.

Nel caso in cui il beneficiario non presenti le proprie controdeduzioni nei termini indicati il contributo viene revocato.

Nel caso in cui il beneficiario presenti le proprie controdeduzioni la Città di Torino esamina la documentazione presentata entro 30 giorni.

A seguito dell'esame, si possono verificare i due casi seguenti:



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

1. la Città di Torino accoglie le osservazioni presentate, il contributo concesso viene confermato e se ne dà comunicazione all'impresa, archiviando il procedimento di revoca avviato;

oppure

2. la Città di Torino non accoglie in tutto o in parte le osservazioni, il contributo viene revocato.

Provvedimento di revoca del contributo

La Città di Torino comunica al beneficiario la revoca del contributo concesso, con la richiesta di restituzione dell'importo dovuto nel caso in cui lo stesso sia già stato erogato. In caso di revoca totale/parziale del contributo erogato, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione del contributo stesso maggiorato degli interessi calcolati al tasso di riferimento UE vigente alla data dell'erogazione, rideterminato a intervalli di un anno, secondo il regime dell'interesse composto, per il periodo compreso tra la data valuta dell'erogazione e la data di revoca.

Nel caso di revoca parziale o totale del contributo, se i destinatari finali non restituiscono quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca, la Città di Torino trasmette all'Autorità di gestione la posizione dell'inadempiente per l'iscrizione a ruolo (ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del D.lgs. n. 123/1998) degli importi corrispondenti, degli ulteriori interessi maturati dalla data di adozione del provvedimento di revoca alla data della richiesta di iscrizione a ruolo delle somme non recuperate e delle eventuali spese di recupero.

Art. 16 – Informazioni e contatti

Il responsabile del procedimento è il Dott. Gianfranco Presutti, Dirigente di Area Sistema Informativo della Città di Torino.

Per informazioni sul presente avviso e sulle procedure di presentazione delle proposte progettuali, i soggetti interessati potranno rivolgersi al seguente indirizzo email:

torinosocialinnovation@comune.torino.it



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

È inoltre a disposizione uno sportello informativo su appuntamento, nei giorni martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 09:30 alle ore 12:30. La prenotazione dell'appuntamento può essere effettuata via email, scrivendo all'indirizzo torinosocialinnovation@comune.torino.it

Le attività di sportello verranno sospese dal giorno 08/08/2017 al giorno 17/08/2017.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati richiesti dal presente bando di concorso e dal formulario allegato saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione.

È garantita la massima riservatezza delle informazioni fornite dai partecipanti durante lo svolgimento delle attività. I progetti d'impresa rimangono di proprietà dei proponenti.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs 196/03, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il Responsabile del trattamento dati è il Dott. Gianfranco Presutti, Dirigente di Area Sistema Informativo della Città di Torino.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

ALLEGATI

Allegato 1 – mappa delle aree eleggibili

Allegato 2 – domanda di accompagnamento

Allegato 3 – domanda di contributo

Allegato 4 – scheda soggetto proponente

Allegato 5 – scheda idea progettuale

Allegato 6 – scheda progetto

Allegato 7 – budget

Allegato 8 – DSAN concernente il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità

Allegato 9 – DSAN relativa al rispetto del limite massimo concedibile di sovvenzioni pubbliche nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari

Allegato 10 – documento informativo per i beneficiari PON Torino

Allegato 11 – spese ammissibili